



**AZIENDA  
UNIVERSITARIA**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14



00388300527

**OSPEDALIERA  
SENESE**

– 53100 Siena C.F. e P.I.



## **ATTO FIRMATO DIGITALMENTE**

DELIBERAZIONE

n. 567 data 14-06-2023

PROPOSTA

n. 1267 data 12-06-2023

Struttura proponente:

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile del procedimento: MINUTELLA NICOLETTA

Responsabile struttura proponente: MINUTELLA NICOLETTA

Oggetto: Approvazione schema di protocollo d'intesa interaziendale tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedale Università Padova per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di cuore e di polmone.

Immediatamente eseguibile: SI

---

Riproduzione cartacea del documento informatico di copertina dell'atto.



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

**Oggetto: Approvazione schema di protocollo d'intesa interaziendale tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedale Università Padova per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di cuore e di polmone.**

### II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020

**Visto** il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamate** in particolare le seguenti disposizioni:

- l’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto della legge e dell’interesse pubblico istituzionalmente perseguito;
- l’art. 16 della legge n. 91 del 1 aprile 1999 “*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*”, che ai commi 1 e 2, attribuisce alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee all’esercizio dell’attività di trapianto e di provvedere, ogni due anni, alla verifica della qualità e dei risultati ottenuti;
- la legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e, in particolare l’art. 43, “*Le strutture regionali del governo clinico*”, che al comma 1, lettera a, prevede l’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) fra le strutture del governo clinico regionale, la cui attività riveste particolare valenza strategica, atta a garantire lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività di procurement, di trapianto e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trapiantologica regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Trapianti (CNT), al fine di garantire tutte le attività ricomprese nei LEA;
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015 “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera*”, il quale prevede lo strumento delle reti cliniche come leva di governo clinico funzionale all’integrazione tra ospedale e territorio e ricomprende tra le reti ospedaliere anche la rete trapiantologica;
- la legge Regione Veneto 14 settembre 1994 n.56 “*Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"*”;

**Richiamate**, inoltre, le seguenti deliberazioni aziendali:



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- la deliberazione AOUS n. 96 del 31 gennaio 2023, modificata con deliberazione n.127 del 2 febbraio 2023, che approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'AOUS 2023-2025, il quale prevede, nella sottosezione di programmazione "Valore pubblico" l'obiettivo generale n. 2 "Valorizzazione risorse umane" e l'obiettivo specifico "Promozione del benessere organizzativo attraverso la sistematizzazione dei processi di programmazione, gestione, valutazione e sviluppo delle risorse umane", con l'impegno a realizzare specifici progetti di miglioramento organizzativo, quali opportunità di scambio di pratiche e di sinergie interaziendali in termini di formazione e sviluppo professionale;
- la deliberazione AOUS n. 456 del 16 maggio 2023 avente ad oggetto "Approvazione schema di protocollo di collaborazione per la condivisione delle buone pratiche e lo sviluppo delle competenze dei professionisti";

**Considerata** la necessità condivisa tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedale Università Padova, attraverso comunicazioni conservate agli atti, di definire un protocollo d'intesa che persegua obiettivi di periodico confronto, di promozione e diffusione di buone pratiche nell'ambito del trapianto di cuore e di polmone, nonché obiettivi di collaborazione in ambito di ricerca scientifica e formazione dei professionisti;

**Visto** lo schema di protocollo d'intesa interaziendale tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedale Università Padova per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di cuore e di polmone, (Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto opportuno**, per quanto premesso e specificato, approvare lo schema di protocollo d'intesa interaziendale tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedale Università Padova per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di cuore e di polmone, (Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e autorizzare la successiva sottoscrizione;

**Dato atto** che il Protocollo d'intesa potrà essere reso operativo mediante la stipula di uno o più accordi attuativi definiti congiuntamente dalle Direzioni Aziendali, da adottarsi con atti successivi;

**Richiamata** la deliberazione n. 809 del 28 luglio 2022 con la quale sono state attribuite le funzioni di Direttore Amministrativo supplente al Direttore UOC Controllo di Gestione, Dott. Tiziano Maria Salerno;

**Dato atto** che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Nicoletta Minutella Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo supplente e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

### DELIBERA

**Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:**

**1. di approvare** protocollo d'intesa interaziendale tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedale Università Padova per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di cuore e di



Delibera firmata digitalmente



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

polmone, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e autorizzare la successiva sottoscrizione;

**2. di dare atto** che il suddetto schema di protocollo prevede una durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga, in conseguenza del buon esito della sperimentazione, per uguale durata, tramite richiesta ed accettazione via PEC;

**3. di dare atto** che il Protocollo d'intesa potrà essere reso operativo mediante la stipula di uno o più accordi attuativi definiti congiuntamente dalle Direzioni Aziendali, da adottarsi con atti successivi;

**4. di dare atto** che il presente protocollo non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

**5. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell'esigenza delle due aziende di attivare le collaborazioni previste dal protocollo;

**6. di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

### IL DIRETTORE GENERALE

**F.to Prof. Antonio Davide Barretta**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Supplente**

**F.to Dott Tiziano Maria Salerno**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**F.to Dott.ssa Maria De Marco**

**PROTOCOLLO D'INTESA INTERAZIENDALE TRA L'AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE E L'AZIENDA  
OSPEDALE - UNIVERSITÁ PADOVA PER ATTIVITÁ CHIRURGICA  
NELL'AMBITO DEL TRAPIANTO DI CUORE E DI POLMONE**

**TRA**

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, di  
seguito denominata "AOU Senese", con sede in Siena,  
Strada delle Scotte 14, P.IVA 00388300527, nella  
persona del Direttore Generale, Prof. Antonio Davide  
Barretta, domiciliato per la carica nella sede della  
stessa Azienda Ospedaliera,

**E**

L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÁ PADOVA, di seguito  
"AOU Padova ", C.F 00349040287, con sede in Padova  
(cap 35128), Via Giustiniani 2, legalmente  
rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe  
Dal Ben, domiciliato per la carica presso la sede  
della stessa Azienda,  
di seguito congiuntamente indicate come "le Parti";

**Premesso che:**

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 "Nuove  
norme in materia di procedimento amministrativo  
e di diritto di accesso ai documenti  
amministrativi" prevede che le Amministrazioni  
Pubbliche possano sempre concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico istituzionalmente perseguito;

- l'art. 16 della legge n. 91 del 1 aprile 1999 "*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*", ai commi 1 e 2, attribuisce alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee all'esercizio dell'attività di trapianto e di provvedere, ogni due anni, alla verifica della qualità e dei risultati ottenuti;

- la legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 "*Disciplina del servizio sanitario regionale*" e, in particolare all'art. 43, "*Le strutture regionali del governo clinico*", al comma 1, lettera a, prevede l'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) fra le strutture del governo clinico regionale, la cui attività riveste particolare valenza strategica, atta a garantire lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività di *procurement*, di trapianto e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete

trapiantologica regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Trapianti (CNT), al fine di garantire tutte le attività ricomprese nei LEA;

- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", prevede lo strumento delle reti cliniche come leva di governo clinico funzionale all'integrazione tra ospedale e territorio e ricomprende tra le reti ospedaliere anche la rete trapiantologica;

- la legge Regione Veneto 14 settembre 1994 n.56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" definisce il quadro istituzionale del Servizio sanitario regionale; ha individuato, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo di riordino, le Unità locali socio-sanitarie, definendone gli ambiti territoriali, individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera e ha disciplinato le principali modalità

organizzative e di funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere;

- la Legge Regione Veneto n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" ha modificato la legge Regione Veneto 14 settembre 1994 n.56, sopracitata;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3948 del 15 novembre 2000 "Legge 1.4.1999 n. 91 Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti. Attuazione" ha, tra l'altro, istituito, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 91/1999, il Centro Regionale per i Trapianti (CRT), con sede presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, rinviando ad un successivo provvedimento del Segretario Regionale alla Sanità e Sociale la nomina del Coordinatore del Centro Regionale (art 11 L. 91/99);

- la Deliberazione della Giunta Regionale del

Veneto n. 710 del 14 giugno 2022 "Approvazione del piano di attività e assegnazione del finanziamento del Coordinamento regionale per i Trapianti, per l'anno 2022" ha disposto, tra l'altro, di approvare il piano di attività per l'anno 2022 del Coordinamento regionale per i Trapianti.

**Considerato che:**

- le Parti hanno condiviso la necessità di definire un protocollo d'intesa che persegua obiettivi di periodico confronto, di promozione e diffusione di buone pratiche nell'ambito del trapianto di cuore e di polmone, nonché obiettivi di collaborazione in ambito di ricerca scientifica e formazione dei professionisti;

- il primo evento di confronto sulle rispettive esperienze si è tenuto il 10 giugno 2022;

- il Protocollo d'intesa potrà essere reso operativo mediante la stipula di uno o più accordi attuativi definiti congiuntamente dalle Direzioni Aziendali, da adottarsi con atti successivi;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE:**

**ART. 1 - FINALITÀ, OGGETTO E PRINCIPI GENERALI**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

2. Le finalità del presente Protocollo sono le seguenti:

- realizzare un evento annuo di confronto sulle rispettive esperienze in ambito trapiantologico di cuore e di polmone;

- promuovere, in un contesto di reciproco supporto, la diffusione delle buone pratiche, secondo una programmazione annuale condivisa;

- promuovere collaborazioni in ambito della ricerca scientifica e della formazione di giovani professionisti.

- promuovere l'adesione successiva al presente Protocollo da parte di altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale che ne condividano le finalità e gli obiettivi;

3. Le Parti, per garantire la più efficace e sinergica gestione della collaborazione di cui al presente Protocollo, sono disponibili a mettere a disposizione le tecnologie avanzate, i processi di informatizzazione e le *facilities* presenti nelle proprie strutture.

4. Le Parti promuovono inoltre attività di ricerca e sperimentazione clinica condivisa, al fine di:

- perseguire lo *standard* più elevato possibile nell'ambito delle tecniche chirurgiche

trapiantologiche e delle tecniche di conservazione d'organo;

- accrescere la capacità di attrazione di risorse e di partecipazione a reti/*partnership* e gruppi di ricerca di livello nazionale e internazionale;

- promuovere attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

- produrre articoli e pubblicazioni scientifiche.

## **ART. 2 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati -GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, l' AOU Senese e l'AOU Padova si qualificano quali autonomi Titolari del trattamento dei dati, come da art. 4, n. 7 dello stesso GDPR.

2. Le Parti garantiscono che il personale sanitario coinvolto nell'attività disciplinata dal presente Protocollo è individuato dal titolare quale persona autorizzata al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nonché dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Relativamente alle informazioni finalizzate alla donazione e al trapianto di organi, e segnatamente ai dati anagrafici e sanitari relativi ai pazienti

trapiantati riceventi, ai potenziali donatori e ai donatori - trattate per la finalità di cui all'art. 9 par.2 lett. h), nonché per quella di cui all'art. 9 par 2) lett. g) del GDPR e, in riferimento a quest'ultima, all'art. 2 sexies comma 2 lett. t) del D.Lgs.196/2003 - l'AOU Senese e l'AOU Padova , agiranno in qualità di contitolari del trattamento alla stregua delle altre strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (Centro nazionale, centri regionali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti e delle cellule prelevati, strutture per i trapianti e Aziende Sanitarie), giusta la previsione della scheda allegato B19 del Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana 26 ottobre 2021, N. 37/R "Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente la donazione, il trapianto di organi, tessuti e cellule" e vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 710 del 14 giugno 2022 "Approvazione del piano di attività e assegnazione del finanziamento del Coordinamento regionale per i Trapianti, per l'anno 2022" e del Regolamento Regionale 20 marzo 2006, n. 2 Regolamento per il trattamento di dati sensibili e

giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (articolo 20, comma 2 e articolo 21, comma 2) e del GDPR n. 679/2016. L'atto di contitolarità sul trattamento dati personali sarà allegato quale parte integrante e sostanziale all'accordo attuativo di cui alle premesse del presente protocollo.

4. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel Protocollo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del Protocollo, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente Protocollo. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

### **ART. 3 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. Nell'attività di cui al presente Protocollo, le Parti e i professionisti coinvolti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;

- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge n.190/2012 e dai successivi decreti attuativi);

- sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio.

2.Le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n.33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

3.Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle Parti di risolvere anticipatamente il presente Protocollo.

#### **ART. 4 - DECORRENZA E DURATA**

1.Il presente Protocollo ha la durata di anni 3 (tre) a far data dalla sua sottoscrizione e può essere prorogato dalle Parti, in conseguenza del buon esito della sperimentazione, per uguale durata tramite richiesta e accettazione via PEC ai seguenti indirizzi:

- AOU Senese: [ao-siena@postacert.toscana.it](mailto:ao-siena@postacert.toscana.it)

- AOU Padova: protocollo.aopd@pecveneto.it

2. Per impossibilità sopravvenuta a garantire gli impegni presi con il presente Protocollo, le Parti potranno recedere con preavviso di 90 (novanta) giorni.

#### **ART. 5 - NORME FINALI**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta/insorgenda sul Protocollo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Protocollo si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.

3. Eventuali modifiche/integrazioni da apportare al presente Protocollo saranno concordate tra le Parti tramite scambio di corrispondenza PEC.

4. L'entrata in vigore di disposizioni normative nazionali e regionali successive, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

5. Qualsiasi controversia che possa insorgere relativamente alla validità, alla efficacia, all'interpretazione o alla esecuzione del presente

Protocollo sarà competenza del Foro della città presso cui sono svolte le attività contrattualizzate(Siena, Padova).

**ART. 6 - FIRMA DIGITALE E SPESE CONTRATTUALI**

1.Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n.241/1990.

2.Le spese di bollo, sono a carico delle Parti nella quota del cinquanta per cento e verranno assolte in maniera virtuale come da rispettive autorizzazioni dell'Agenzia delle Entrate di Siena e Padova.

3.Il presente Protocollo verrà registrato solo in caso d'uso, come disposto dall'art.5 del D.P.R. n.131/1986, a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale

Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

Per l'Azienda Ospedale - Università Padova

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Dal Ben (firma digitale)